

Sospensione dell'attività o smart working

Prioritaria la tutela dell'integrità fisica dei dipendenti

Aldo Bottini
Matteo Prioschi

Il verificarsi di casi di contagio in alcuni comuni italiani da un punto di vista giuslavoristico porta anzitutto in considerazione l'obbligazione che grava sul datore di lavoro, in base all'articolo 2087 del codice civile, di adottare le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica dei dipendenti. Obbligazione che, tra l'altro, trova una copertura costituzionale sia nel diritto alla salute sia nella norma secondo cui l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con la sicurezza delle persone.

Va altresì considerato che il decreto legislativo 81/2008 impone al datore di lavoro di valutare, tra gli altri, il pericolo da esposizione a rischio biologico, apprestando le opportune misure di tutela. Nel fare ciò l'azienda non può che attenersi al principio di massima cautela.

Già nelle scorse settimane il problema si era posto per le imprese che occupano persone di rientro dalla Cina. A questi dipendenti è stato inibito l'ingresso in azienda e nei loro confronti, ove le mansioni lo consentivano, è stata in alcuni casi disposta la prestazione di lavoro in modalità di lavoro agile (smart working) come del resto suggerito dalle stesse autorità sanitarie.

È ben vero che lo smart working costituisce una modalità di lavoro adottabile solo in via consensuale, ma la situazione di emergenza probabilmente consente di imporlo, o comunque di offrirlo come unica possibilità di rendere la prestazione senza recare rischio alla salute dei colleghi. Del resto oggi, dopo l'ordinanza del ministero della Salute che dispone la permanenza domiciliare di chi

rientra dalla Cina, il divieto di accedere ai luoghi di lavoro è una misura obbligata.

Ciò naturalmente non esclude (anzi deve accompagnarsi a) misure e indicazioni di tutela e igiene per chi si reca al lavoro (igiene personale, degli ambienti, attenzione ai contatti con persone che presentino rischi di contagio eccetera). Quindi è necessario che i datori di lavoro forniscano a tutti i dipendenti linee guida e disposizioni che rispecchino anzitutto le indicazioni fornite dal ministero della Salute con la circolare 3190/2020 e con i provvedimenti successivi, che anche in queste ore vengono emanati.

I casi di contagio riscontrati in Italia hanno fatto alzare il livello di allerta, imponendo ulteriori cautele. È giustificato l'allontanamento dal lavoro dei dipendenti residenti nei comuni interessati dal contagio ai quali, ove possibile, potrà essere offerta la possibilità di lavorare in smart working, tanto più alla luce del provvedimento del ministro della Salute e del presidente della Lombardia che sospende l'attività lavorativa delle aziende e di chi vive nei dieci comuni indicati, eccetto i servizi essenziali e le attività che possono essere svolte a domicilio.

Quindi in tali situazioni lo smart working potrà essere la soluzione, impedendo il blocco totale dell'attività. Mentre per i dipendenti che, per forza di cose, devono recarsi fisicamente in un'azienda che fornisce servizi essenziali (anche al di fuori dei comuni indicati dall'ordinanza), è prevista la verifica quotidiana a cura del datore di lavoro del loro stato di salute, con riguardo ai sintomi del coronavirus.

Infine, dovrà essere ovviamente annullata ogni trasferta o viaggio nelle zone a rischio.